



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 92 del 18-5-2020

**SERVIZIO LLPP**

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **62** DEL **14/05/2020**

**OGGETTO:** Lavori di <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 488 - Tratto Stio - Vallo della Lucania>> da realizzare nel territorio dei Comuni di <<Stio - Gioi - Moio della Civitella - Vallo della Lucania>>: Disapprovazione verbali di gara e determinazioni consequenziali.-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si premette che:

- l'iniziativa scaturisce dalle varie opportunità messe a disposizione dallo Stato ai vari livelli istituzionali, quali:
  - la Delibera CIPE 54/2016;
  - il DD regionale n.: 3 del 26/03/2018, con cui viene approvato l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di <<progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale>> finanziati con le risorse FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) 2014-2020 di cui alla predetta delibera CIPE 54/2016;
  - il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.: 49 del 10/05/2018, con il quale, per ragioni e motivazioni ivi addotte, ha, tra l'altro, disposto:
    - punto 6 del dispositivo: <<di dare atto che i progetti, così come disposto dallo stesso avviso, potranno essere redatti e proposti anche direttamente dai Comuni e da altri Enti Locali, in forma singola o associata e da tutti gli altri soggetti previsti dall'avviso e presentati anche in forma autonoma da questi>>;

- punto 7 del dispositivo: <<di dare atto che per gli interventi che coinvolgono strade provinciali e presentati dai Comuni o altri Enti locali in forma autonoma, in forma singola o associata, la Provincia dovrà rilasciare opportuno nulla osta tecnico e che l'Ente si riserva, ove necessario, di predisporre apposito atto convenzionale con l'Ente proponente, propedeuticamente all'eventuale perfezionamento del finanziamento, a seguito di una puntuale verifica della coerenza/utilità/priorità degli interventi>>;
- <<protocollo d'intesa>> del 10/05/2018, sottoscritto dai Legali Rappresentanti dei Comuni di:
  - Stio;
  - Gioi Cilento;
  - Moio della Civitella;
  - Vallo della Lucania,
 recepito e fatto proprio dall'AC di Stio con dCC n.: 12 del 21/05/2018, con la quale è stato anche disposto l'inserimento dell'iniziativa de quo nel programma triennale delle OO.PP. 2018/2020, già approvato con precedente dCC n.: 3 del 26/02/2018; il tutto finalizzato alla candidatura a finanziamento, da parte del Comune di Stio - capofila, del progetto dei lavori di <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 488 - tratto Stio - Moio della Civitella - Vallo della Lucania>>, in conformità alla delibera CIPE 54/2016 ed al bando regionale di cui al DD n.: 3 del 26/03/2018, con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di <<progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale>> finanziati con le risorse FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) 2014-2020 di cui alla predetta delibera CIPE 54/2016;
- il progetto dell'opera in epigrafe, pur trattandosi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, è stato assoggettato, con esito positivo, alla vincolistica ivi gravante, ossia:
  - in ordine al vincolo idrogeologico, è stata acquisita:
    - l'autorizzazione della Comunità Montana del <<Calore Salernitano>> prot. 4592 del 25/05/2018, nel cui ambito ricade il territorio del Comune di Stio;
    - l'autorizzazione della Comunità Montana <<Gelbison>> prot. 2648 del 20/05/2018, nel cui ambito ricade il territorio dei Comuni di Gioi, Moio della Civitella, Vallo della Lucania;
  - in ordine al vincolo Parco, è stato acquisito il Nulla Osta dell'Ente Parco prot. 8117 del 24/05/2018;
  - in ordine al vincolo paesaggistico, sono stati acquisiti:
    - assenso del Comune di Stio in data 29/11/2018;
    - parere favorevole - verbale n.: 5 del 29/11/2018, della CLP del Comune di Stio;
    - assenso del Comune di Gioi in data 03/12/2018;
    - assenso del Comune di Moio della Civitella in data 06/12/2018;
    - assenso del Comune di Vallo della Lucania in data 07/12/2018;
    - parere favorevole della Soprintendenza SABAP di Salerno n.: 29103 del 18/12/2018;
    - autorizzazione paesaggistica prot. 3173 del 19/12/2018 reg. 18;
- il progetto medesimo, dunque, con dGC n.: 67 del 25/05/2018 è stato approvato nell'importo complessivo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui € 3.390.819,79 per lavori;
- la Regione, con provvedimento prot. 0734998 del 20/11/2018 qui pervenuto a mezzo pec in data 21/11/2018 prot. 2963, nel comunicare il ridimensionamento dell'intervento in un massimo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), ha chiesto la rimodulazione del progetto entro il predetto tetto finanziario, da rimettere ad essa Regione entro la tempistica ivi indicata;
- è stato dunque predisposto, da parte dei tecnici incaricati, il progetto esecutivo, rimodulato in relazione alle Direttive Regionali, pervenuto all'Ente in data 17/01/2019 prot. 104:
  - costituito dagli elaborati come elencati nel prospetto che segue:

N.:	TITOLO ELABORATO
1	relazione tecnica illustrativa
2	relazione paesaggistica
3	relazione geologica
4	inquadramento territoriale
5	documentazione fotografica con indicazione punti di scatto
6	planimetria generale - stato di fatto
7	planimetria di progetto con indicazione delle opere
8	planimetria di progetto con interventi centro abitato Comune di Stio intersezione Campora Vallo
9	planimetria di progetto con interventi centro abitato Comune di Stio
10	planimetria di progetto con interventi centro abitato Comune di Moio della Civitella
11	profili longitudinali - tratto A - parte 1°
12	profili longitudinali - tratto A - parte 2°
13	profili longitudinali - tratto B - parte 1°
14	profili longitudinali - tratto B - parte 2°
15	sezioni trasversali - stato di fatto
16	sezioni trasversali - stato di progetto
17	particolari costruttivi
18	elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
19	computo metrico estimativo
20	costi della sicurezza
21	incidenza manodopera
22	quadro economico
23	cronoprogramma dei lavori
24	piano di manutenzione dell'opera
25	piano di sicurezza e coordinamento
26	capitolato speciale di appalto
27	schema di contratto

o che prevede:

- risanamento della pavimentazione stradale mediante la scarifica dello strato superficiale del conglomerato bituminoso di spessore medio di cm 3 e suo rifacimento di spessore cm 5;
- nei tratti particolarmente danneggiati con evidenti avvallamenti, dissesti e smottamenti della sede stradale, rimozione dell'asfalto ed il ripristino - rifacimento della sovrastruttura stradale, quali:
  - strato di fondazione in misto granulometrico compattato, di spessore 20 cm;
  - conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) di spessore cm 7;
  - conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di spessore cm 5;
- manutenzione e ripristino delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed in particolare della zanelle alla francese e delle cunette ad U, in cls debolmente armato;
- realizzazione di n.: 11 interventi tra il km 60+736 ed il km 64+526 che, con leggere modifiche al tracciato esistente, mirano a ad allargare alcune curve pericolose;
- ripristino e completamento marciapiedi, a margine del tracciato viario, nei centri abitati di Stio e Moio della Civitella, al fine di renderli fruibili in sicurezza ai pedoni di quei Comuni e non solo;

- ripristino e sistemazione delle opere di contenimento esistenti (muretti, gabbionate ecc.);
  - ripristino e sistemazione muri in pietrame di contenimento (controripa) atti al contenimento del terreno ed alla delimitazione della sede stradale;
  - sostituzione ed integrazione della barriera stradale esistente in acciaio zincato;
  - realizzazione di segnaletica orizzontale;
  - integrazione della segnaletica verticale esistente,
- nell'importo complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) di cui € 2.150.000,00 per lavori a base di gara,

che, previa:

- verifica, di cui all'art. 26, commi da 1 a 7 del (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, in data 17/01/2019 - prot. 142, a firma dell'Arch. Onofrio PIPPA, in qualità di soggetto verificatore, in virtù di convenzione del 24/11/2017, posta in essere tra i Comuni di Stio ed Ogliastro Cilento, in attuazione:
  - della dCC di Stio n.: 38 del 06/10/2017;
  - dCC di Ogliastro Cilento n.: 42 del 20/11/2017;
- consequenziale validazione del progetto, di cui all'art. 26, comma 8 del (CdA), in data 17/01/2019 - prot. 143, a firma del sottoscritto RUP,

è stato approvato dal Comune di Stio capofila con dGC n.: 7 del 17/01/2019, nei canoni innanzi detti;

- l'opera così approvata:
  - è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 approvato con dCC n.: 3 del 26/02/2018, per effetto della dCC n.: 12 del 21/05/2018 e degli atti che ne sono seguiti, successivamente di volta in volta confermata nelle annualità successive;
  - è stata accreditata:
    - al sistema CUP: H77H18000840002;
    - al sistema Simog - CIG: 7918562C12, con riferimento all'art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di <<tracciabilità dei flussi finanziari>>;

\*\*\*\*\*

In ordine all'appalto

- il Comune di Stio:
  - con dCC n.: 58 del 28/12/2017;
  - con dGC n.: 9 del 18/01/2018,
 ha aderito, per ragioni e motivazioni ivi riportate, alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Scarl;
  - con successiva dGC n.: 46 del 29/04/2019 ha poi disposto per i <<servizi aggiuntivi>>, in favore di Asmel Consortile Scarl;

- con determina del sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento n.: 53 del 30/05/2019, è stata indetta procedura di gara telematica, sulla piattaforma ASMECOMM, per l'appalto dei lavori in parola, mediante procedura aperta (art. 60) e dunque previo pubblico incanto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 95 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>> e successivi aggiornamenti ed approvato il rispettivo bando-disciplinare di gara con acclusa la relativa modulistica;
- il rispettivo bando, n.: 1438 del 30/05/2019, è stato pubblicato nei modi di legge e, entro il termine di caricamento delle offerte sulla piattaforma telematica Asmecomm, stabilito alle ore 12:00 del 15/07/2019, sono presenti n.: 8 offerte, da parte di altrettanti Operatori Economici;
- con determina UTC n.: 72 del 30/07/2019, previo sorteggio effettuato tra i nominativi in elenco fornito da Asmel, è stata costituita la Commissione di gara, come riportato nel riquadro che segue, con le funzioni a fianco di ciascun nominativo indicate:

NR	NOMINATIVO	QUALIFICA	FUNZIONI
01	Tommaso M. GIULIANI	Ingegnere	Presidente
02	Nicola SACCO	Ingegnere	Commissario
03	Giuseppe PELLEGRINO	Ingegnere	Commissario, anche con funzioni di Segretario

- le operazioni di gara hanno avuto il seguente andamento:
  - verbale n.: 1 del 02/08/2019, seduta pubblica;
  - verbale n.: 2 del 21/08/2019, seduta pubblica;
  - verbale n.: 3 del 02/10/2019, seduta riservata;
  - verbale n.: 4 del 09/10/2019, seduta pubblica, con il quale:
    - è stata formalizzata la graduatoria finale di gara che segue:

№	Ragione sociale	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Offerta %	Punt. quantitative	Punt. qualitativo	Punt. Totale	Agg.	Data aggiudicazione
LAVORI 01 <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRAD... - Base asta ribassabile unitario: 2.119.328,150 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 2.150.000,000									
	OCTOPUS CONSORZIO STABILE SCARL	1.797.720.103		15,175	20,000	72,005	97,605	★	N/A
	COFEM S.R.L.	1.949.781.898		8,000	15,272	75,560	80,832		
	IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL	1.820.822.109		14,800	19,226	70,074	89,200		
	RTI - Lombardi S.r.l. - CAR SEGNALETICA STRADALE S.P.A.	1.871.207.839		17,543	18,925	69,042	87,967		
	RTI - Gregorio Costruzioni e Turismo Spa - GHELLER S.r.l.	1.820.822.109		8,790	18,798	69,724	85,522		
	RTI - C.COSTRUZIONI S.R.L. - GEOPROTECTION - Impres	1.315.476.187		14,290	19,417	65,589	83,302		
	GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	2.040.141.191		2,788	11,837	68,942	81,429		

- i verbali di gara sono stati rimessi al RUP, perché effettuasse le verifiche, di cui all'art. 97 comma 3 del (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, nei confronti dell'offerta prima classificata, risultata anomala;

- risultando l'operato della Commissione Giudicatrice, immediatamente alla lettura degli atti, caratterizzato da numerosi elementi di criticità, tali da renderlo di <<dubbia attendibilità>>, in quanto l'offerta praticata dall'Operatore Economico 1° classificato, contiene per lo più lavorazioni:
  - a. che sono <<aggiuntive>>;
  - b. che sono del tutto estranee e non coerenti con le finalità del progetto approvato dal Comune di Stio capofila e dal Partenariato e posto a base dell'appalto;
  - c. che non sono fattibili in quanto si tratta di lavorazioni (come la *fornitura ed installazione di impianto di pubblica illuminazione, costituito da n.: 220 pali in acciaio zincato e relative armature a led, nel tratto di strada Stio - Moio, per circa 11 km*) che non possono essere realizzate, senza le autorizzazioni di rito, connesse alla vincolistica ivi gravante, di tipo:
    - idrogeologico;
    - paesaggistico;
    - Parco;
    - Provincia,
 e, a maggior ragione, con il diniego dei rispettivi assensi, praticamente certo, alla luce delle rispettive normative che ne impediscono il rilascio, a meno di improbabili provvedimenti in deroga da parte dei Tutori di questi vincoli, il che rende l'offerta, di fatto, vana ed irrealizzabile;
  - d. aggiungesi che l'impianto di pubblica illuminazione offerto, essendo costituito da (*11 km di strada : 220 pali offerti*) = un palo ogni 50,00 metri, su un tracciato stradale tortuoso per la presenza di numerose curve, non raggiunge i parametri illuminotecnici minimi di sicurezza e lasciando la strada in punti illuminata e in altri in penombra, con la conseguenza di renderla più pericolosa e meno sicura;
  - e. che se anche, per assurdo, si ipotizzasse di prescindere da tutto, in modo che l'offerta potesse essere realizzata, l'impianto in parola comporterebbe, costi, consistenti e sistematici per i quattro Comuni del Partenariato, dovendo questi sostenere enormi costi di gestione, quali:
    - installazione di n.: 4 punti di fornitura (uno per ogni Comune) con l'ENEL o altro gestore in materia di energia elettrica;
    - consumi, che sarebbero notevoli anche per i Led, stante il numero di punti luce su un tratto di lunghezza di 11 km;
    - enormi costi di gestione, manutenzione e quant'altro, per un impianto non previsto e non voluto, che non interessa a nessuno dei quattro Comuni (altrimenti sarebbe stato previsto in progetto), che illuminerebbe unicamente le campagne abbandonate;
- essendo del tutto evidente che ciò, si pone:
  - in netto contrasto con le finalità del progetto, approvato dal Comune di Stio - capofila e dagli altri Comuni aderenti al Partenariato, costituito con il menzionato <<protocollo d'intesa>> del 10/05/2018;
  - non in linea con quanto sancito nel comma 14 bis dell'art. 95 del (CdA) Decreto Legislativo n.: 50/2016, come rimarcato dalle Linee Guida n.: 2 approvate dall'ANAC con Delibera n.: 424 del 02/05/2018,
 lo scrivente, con nota n.: 2958 del 20/11/2019, ha chiesto alla Commissione Giudicatrice - <<Autorità di Gara>>, di rivedere la propria valutazione in ordine alla predetta offerta;
- intanto, con nota n.: 2961 del 20/11/2019, ribadita con successiva nota n.: 1260 del 24/04/2020, lo scrivente ha informato l'Operatore Economico primo classificato, <<Consorzio Stabile Octopus Scarl>> (... *stante le notevoli perplessità, circa la coerenza dell'offerta praticata con il progetto approvato dal Partenariato e posto alla base dell'appalto* ...), di aver chiesto spiegazioni all'Autorità di Gara e di subordinare a tale esito ogni valutazione;

- l'Autorità di Gara, nel riscontro pervenuto a questo Ente in data 10/12/2019 prot. 3142, non ha fornito una spiegazione puntuale, limitandosi a dare risposte generiche, del tipo <<... I punteggi delle offerte migliorative sono stati assegnati considerando solo gli elementi valutabili di queste ultime, di conseguenza, tutto ciò che si configurava come offerta aggiuntiva al progetto è stato ritenuto non valutabile. Di contro, relativamente alle offerte migliorative, e solo per gli elementi in linea con il progetto, è stato, ovviamente, assegnato un punteggio ...>>;
- la posizione dell'Autorità di Gara, a parere dello scrivente, non può essere ritenuta credibile, poiché non supportata da elementi oggettivi; l'offerta tecnica in parola, infatti, è costituita:
  - per il 70% circa (da computo dell'OE offerente), dalla lavorazione più consistente (*fornitura ed installazione di impianto di pubblica illuminazione, costituito da n.: 220 pali in acciaio zincato e relative armature a led, nel tratto di strada Stio - Moio, per circa 11 km*), già definita impraticabile ed irrealizzabile;
  - per il restante 30% (*barriera per motociclisti e poche altre lavorazioni*), si deve comunque fare uno sforzo per poterla considerarla compatibile e valutabile (barriere normali sì, ma non quelle per motociclisti, che sono molto più costose, tra l'altro, per una categoria, i motociclisti, di cui nella zona non vi è traccia);

dunque:

- o è stata considerata valutabile, a prescindere dalla sua realizzabilità;
- oppure, è stata considerata non valutabile e, in tal caso, il punteggio attribuito sarebbe stato determinato solamente dal restante 30% della complessiva offerta tecnica;
- si evince chiaramente come, nell'uno e nell'altro caso, si tratta di <<valutazione sbagliata>>, fuori luogo e non rispondente alla realtà; tanto è stato dal sottoscritto ribadito con successiva nota n. : 3259 del 24/12/2019, con la quale,

*<<... visto che la contestazione mossa, basata su presupposti oggettivi e incontrovertibili, non proviene da una delle parti ma dalla Stazione Appaltante, il cui unico interesse è l'oggettività e la trasparenza dell'iter procedurale e dell'attività amministrativa ...>>*,

è stata invitata nuovamente l'Autorità di gara a rivedere il proprio operato, non mancando però di precisare che

*<<in diversa ipotesi, ognuno risponde delle proprie azioni e del proprio comportamento, dal momento che lo scrivente, nella sua qualità, non può e non intende condividere e/o avallare l'operato fin qui svolto da codesta Autorità di Gara, perché ciò significherebbe rendersi complice di tale abnormità>>*;

- la Commissione di gara, nel riscontro pervenuto all'Ente in data 15/01/2020 prot. 124, ha ribadito
 

*<<... quanto comunicato nel primo riscontro, sostenendo di aver attribuito i punteggi considerando unicamente gli elementi ritenuti validi ...>>*;
- in data 27/01/2020, per iniziativa del Sindaco di questo Comune capofila, si è tenuto un summit <<Partenariato/Centrale di Committenza>> in sede Asmel di Napoli, dal che è scaturito il suggerimento di richiedere alla predetta Commissione di gara di precisare, in modo inequivocabile, se nelle proprie valutazioni fatte, la lavorazione offerta dall'OE 1° classificato (*... fornitura ed installazione di impianto di pubblica illuminazione, costituito da n.: 220 pali in acciaio zincato e relative armature a led, nel tratto di strada Stio - Moio, per circa 11 km ...*) sia stata considerata o meno e, se sì, in che misura, in relazione ai parametri del bando di gara;

- con il riscontro alla propria richiesta prot. 349 del 09/02/2020, pervenuto a questo Ente in data 09/03/2020 prot. 706, la Commissione di gara risponde:

*(... si comunica, che essendo tale lavorazione non prevista nel progetto a base di gara non è stata considerata ai fini della valutazione globale del punteggio ...);*

- in tal caso, dunque, non essendo stata considerata la lavorazione (*... fornitura ed installazione di impianto di pubblica illuminazione, costituito da n.: 220 pali in acciaio zincato e relative armature a led, nel tratto di strada Stio - Moio, per circa 11 km ...*) che, da computo dell'O.E., vale circa il 70% dell'intera offerta tecnica, si deve ritenere che il punteggio tecnico attribuito, di punti 72,005 su un massimo di 80,00 previsti dal bando), sarebbe stato determinato solamente dal restante 30% della complessiva offerta tecnica; in altri termini, all'Autorità di Gara è bastato il 30% dell'offerta tecnica per attribuire il 90,006% del punteggio tecnico massimo attribuibile (quel 30% se anche fosse oro, non potrebbe comunque determinare un simile rapporto percentuale): si è chiaramente in presenza di un'incongruenza mastodontica e abnorme il che, in aggiunta alle altre motivazioni - non meno rilevanti - in precedenza elencate, non fa che confermare quanto già risultato evidente alla prima lettura degli atti, ossia, di trovarci di fronte ad una valutazione, già definita <<sbagliata, illogica, irragionevole e non rispondente alla realtà>>;
- fin qui la situazione;

CIO' posto;

ATTESO che:

- la questione ora si pone nel senso che, per normativa e per principio consolidato della Giurisprudenza:
  - la valutazione delle offerte tecnico economiche, con l'assegnazione dei rispettivi punteggi, è prerogativa esclusiva della Commissione di Gara;

(cfr.: TAR Lombardia, Brescia, sezione II, n.: 906/2018)

ma questo non può e non deve costituire un paravento; il teorico principio dell'insindacabilità di giudizio di un organismo, infatti, non autorizza chi ne fa parte a comportarsi come crede e non sottrae quell'operato al giudizio di altri;

- infatti, sul potere <<consumato>> da parte del collegio deve esplicitarsi, però, la funzione di controllo e verifica da parte del RUP

(in tal senso, si è espresso  
il Consiglio di Stato, sezione V, con la Sentenza n.: 5863/2018);

- il controllo, dunque, è esercitato dal RUP, che:
  - <<è tenuto a svolgere ogni tipo di controllo anche nel merito sulle operazioni compiute dall'organo collegiale>>;
  - non può sostituirsi all'organo collegiale, ma, in caso di deviazione di quest'ultimo, dal modello teorico che il collegio è tenuto a seguire, dovrà limitarsi a reinviare gli atti allo stesso, evidenziando le perplessità e/o gli errori potenziali riscontrati, con invito al <<rinnovo dell'attività di gara>>;



CONSIDERATO che:

- l'offerta risultata prima classificata, contiene per lo più lavorazioni:
  - aggiuntive;
  - prive di ogni propedeutico atto di assenso e, tra l'altro, impossibili da ottenere;
  - avulse e non coerenti con le finalità del progetto approvato dal Comune di Stio capofila e dal Partenariato e posto a base dell'appalto;
  - che renderebbero la strada insicura e pericolosa, per l'assenza dei parametri minimi di sicurezza in ordine all'aspetto illuminotecnico;
  - arrecanti ingenti danni economici ai quattro Comuni facenti parte del Partenariato,

il che rende, per tali motivi, l'esito di gara, viziato da:

- manifesta - macroscopica illogicità;
  - irragionevolezza;
  - palese disparità di trattamento tra gli Operatori Economici concorrenti;
- l'Autorità di Gara non ha fornito spiegazioni puntuali e oggettive del proprio operato, limitandosi a dare risposte inizialmente generiche e poi non esaustive e, comunque, non supportate da elementi oggettivi;

EVIDENZIATO che le ragioni del quanto innanzi considerato:

1. rendono non condivisibile l'operato della Commissione Giudicatrice;
2. determinano, in via consequenziale, l'impossibilità per il sottoscritto RUP di procedere nella rispettiva approvazione;
3. ma, infine, vi è di più:
  - a. con la certezza che quelle opere migliorative non potranno essere realizzate, per le ragioni già esposte;
  - b. con quelle mancate realizzazioni, che si configurerebbero come <<mancato incremento di valore dell'infrastruttura - la SR 488>> che tradotto significa <<mancato arricchimento e/o danno patrimoniale>> per il suo proprietario, nel caso di specie la Regione Campania, di cui chi si è reso o si rende responsabile potrebbe essere chiamato a risponderne, un ipotetica approvazione degli atti prodotti, significherebbe rendersi corresponsabile, di una tale situazione;

RITENUTO, dunque, per le ragioni e motivazioni fin qui esplicitate:

- a. di non poter condividere l'operato della Commissione di gara, manifestamente illogico e palesemente irragionevole e, dunque, non approvare l'attività di gara, di cui ai verbali:
  - n.: 1 del 02/08/2019;
  - n.: 2 del 21/08/2019;
  - n.: 3 del 02/10/2019;
  - n.: 4 del 09/10/2019,e, per l'effetto, non aggiudicare i lavori di <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 488 - Tratto Stio - Vallo della Lucania>> da realizzare nel territorio dei Comuni di <<Stio - Gioi - Moio della Civitella - Vallo della Lucania>>;
- b. reinviare gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice, con invito al <<rinnovo dell'attività di gara>>, indetta con bando di gara prot.: 1438 del 30/05/2019;

PRECISATO che:

- l'operato della Commissione di Gara si esaurisce <<soltanto con l'adozione del provvedimento finale, di approvazione o meno, del suo operato da parte dei competenti Organi della Stazione Appaltante>> (Sentenza TAR Lazio, Roma, sezione II-ter, n.: 5613/2017);

- come previsto nel bando - disciplinare di gara, gli Operatori Economici che hanno presentato offerta non possono avanzare alcuna rivendicazione o istanza risarcitoria nei confronti di questa Stazione Appaltante, posto anche che il rinnovo dell'attività di gara non penalizza nessuno, anzi, al contrario, ne valorizza <<par condicio e parità di trattamento>>;

**VISTI:**

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati;
- quanto innanzi premesso, considerato ed evidenziato;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.: 5863/2018;
- la Sentenza del TAR Lazio Roma sezione II-ter n.: 5613/2017;
- DPR 28/12/2000 n.: 445;
- Legge 07/08/1990 n.: 241;
- il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>, nonché il DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia;

IN virtù dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

**DETERMINA**

1. **LA PREMESSA**, con gli atti ivi menzionati, é da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **NON APPROVARE**, per le ragioni e motivazioni in premessa addotte e qui virtualmente trascritte, l'operato della Commissione Giudicatrice, formalizzato nei verbali di gara:
  - n.: 1 del 02/08/2019 - seduta pubblica;
  - n.: 2 del 21/08/2019 - seduta pubblica;
  - n.: 3 del 02/10/2019 - seduta riservata;
  - n.: 4 del 09/10/2019 - seduta pubblica,

poiché ritenuto:

- di dubbia attendibilità;
- palesemente illogico e/o manifestamente irragionevole;
- con palese disparità di trattamento tra gli operatori economici concorrenti e,


per l'effetto,

non aggiudicare i lavori di <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 488 - Tratto Stio - Vallo della Lucania>> da realizzare nel territorio dei Comuni di <<Stio - Gioi - Moio della Civitella - Vallo della Lucania>>;

3. **REINVIARE** gli atti in parola alla Commissione di gara, con invito al <<rinnoo dell'attività di gara>>, indetta con bando di gara prot.: 1438 del 30/05/2019;
4. **RISERVARSI** l'adozione di ogni successivo atto, finalizzato alla tutela e difesa degli interessi dell'Ente e del Partenariato, nel caso gli effetti temporali consequenziali al presente provvedimento dovessero ripercuotersi negativamente sul finanziamento dell'opera;
5. **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
6. **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della normativa in essere.-

Il Responsabile dell'U.T.C.  
del Comune di Stio - capofila  
(Geom. Stefano Trotta)

Firmato da:  
TROTTA STEFANO  
Motivo:  
Responsabile del Servizio -  
RUP



Data: 14/05/2020 09:08:02

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto con il presente provvedimento.-

Stio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Ilaria D'ALESSANDRO)

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro delle pubblicazioni n.: \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-

Stio,

Il Messo Comunale